

Emanato con D.R. 882 DEL 07/05/2018

REGOLAMENTO DEI PROFESSORI VISITATORI

Indice

- Art. 1. Ambito di applicazione
- Art. 2. Finanziamento attività
- Art. 3. Bando di selezione
- Art. 4. Commissione di selezione
- Art. 5. Criteri di valutazione
- Art. 6. Attribuzione dell'incarico al Visiting Professor
- Art. 7. Diritti e obblighi del Visiting Professor
- Art. 8. Ulteriore attività didattica
- Art. 9. Norme finali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con il presente Regolamento, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito denominata "Ateneo"), ai fini dello sviluppo della propria offerta formativa in ambito internazionale, anche attraverso l'accoglienza di docenti stranieri, disciplina la selezione e la permanenza presso le proprie strutture didattiche e di ricerca di esperti e studiosi di elevata qualificazione scientifica, appartenenti stabilmente a Istituzioni, Università, Enti di ricerca o di alta formazione pubblici/privati non italiani, chiamati a svolgere attività seminariale, didattica e di ricerca nell'ambito di un corso di studi ad esclusione dei Master.
2. Gli esperti e studiosi di cui al comma 1, chiamati a collaborare con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo per attività di cui al precedente comma 1 per almeno 20 ore, assumono il titolo di Visiting Professor, a seguito della presentazione di un programma approvato dal Consiglio di dipartimento proponente.
3. Il titolo di Visiting Professor di cui al precedente comma 2 è attribuito dal Rettore con proprio provvedimento, previa delibera del Consiglio di dipartimento di riferimento. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.

Art. 2

Finanziamento attività

1. Il Rettore, subordinatamente allo stanziamento disposto dal Consiglio di amministrazione, con riferimento sia al totale delle risorse stanziato sia alle

eventuali modalità di destinazione delle stesse, destina, in favore dei Dipartimenti che ne facciano richiesta, i contributi all'uopo allocati per l'espletamento delle attività didattiche di Visiting professor.

2. I contributi assegnati ai Dipartimenti sono da intendersi onnicomprensivi di qualsiasi onere e spesa.

3. Il periodo di permanenza può variare da un minimo di 15 giorni a un massimo di 90 giorni.

4. I Dipartimenti proponenti hanno facoltà di incrementare, con fondi propri, il finanziamento erogato dall'Ateneo.

5. I Dipartimenti hanno altresì la facoltà di finanziare con fondi propri, i Visiting Professor, secondo quanto disposto dal precedente articolo 1, comma 2.

Art. 3

Bando di selezione

1. Per poter accedere ai contributi di cui al precedente articolo 2, comma 1, con decreto rettorale, è pubblicato annualmente sul sito ufficiale di Ateneo un bando interno di selezione, sulla base del quale vengono raccolte le richieste di contributo finanziario presentate dai Dipartimenti, al fine di poter ospitare uno o più Visiting Professor.

2. Le richieste sono deliberate dai Consigli di dipartimento. Nel caso in cui le richieste siano più di una, in sede di deliberazione deve essere redatto un ordine di priorità. Non è consentito proporre lo stesso studioso in qualità di Visiting Professor al bando dell'anno accademico in corso se già risultato vincitore del contributo previsto dallo stesso bando nell'anno accademico precedente.

3. Le delibere di cui al comma 2 devono contenere:

- la denominazione dell'istituzione alla quale appartiene lo studioso, con l'indicazione, laddove esistente, dell'accordo o della convenzione con l'Ateneo o con il Dipartimento medesimo;

- la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso proposto attraverso evidenza del "curriculum vitae", delle competenze professionali e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico dello studioso;

- la descrizione della specifica attività che il Visiting Professor è chiamato a svolgere e il periodo di permanenza presso l'Ateneo, con la precisazione della tipologia dell'attività da affidare e l'indicazione delle ore di docenza correlate al calendario accademico;

- il nominativo di un docente interno di riferimento;

- l'indicazione di eventuali fondi propri del Dipartimento di cui all'articolo 2, comma 4.

4. Per l'intero periodo di permanenza, il Dipartimento ospitante deve assicurare al Visiting Professor adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività richieste.

Art. 4

Commissione di selezione

1. Le richieste pervenute sono trasmesse a una commissione nominata annualmente dal Rettore con apposito decreto.
2. La commissione, stabiliti preliminarmente i criteri per la valutazione delle domande, ha il compito di valutare le domande stesse ai fini dell'ammissibilità e di formulare una graduatoria delle proposte selezionate e accolte, stabilendo il contributo massimo assegnato a ciascuna proposta.

Art. 5

Criteri di valutazione

1. Per l'ammissibilità e per la formulazione della graduatoria, la commissione valuta le richieste pervenute tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - il "curriculum vitae" e il profilo accademico del Visiting Professor;
 - il prestigio dell'Ateneo di provenienza del Visiting Professor;
 - il piano delle attività didattiche da svolgere nel periodo di permanenza;
 - la coerenza tra il profilo accademico del Visiting Professor proposto e il modulo didattico che è chiamato a svolgere;
 - la rilevanza del modulo didattico all'interno del corso di studio.

Art. 6

Attribuzione dell'incarico al Visiting Professor

1. L'attribuzione dell'incarico al Visiting Professor è formalizzata nel rispetto del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento. Essa deve comprendere la copertura assicurativa per infortuni, per responsabilità civile verso terzi.
2. Il compenso erogato è soggetto alla normativa fiscale e assistenziale prevista dalla vigente normativa.
3. Il Visiting Professor può chiedere di avvalersi, laddove esistenti, delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In tal caso, è cura dell'interessato provvedere a trasmettere la prescritta documentazione.
4. La retribuzione per la prestazione è erogata in due rate così ripartite:
 - i due terzi dell'importo alla data di decorrenza della prestazione, come previsto nel contratto;
 - la rimanenza a saldo, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione da parte del docente di riferimento, alla data di scadenza del contratto.
5. Nel caso di interruzione anticipata delle attività didattiche, per qualsiasi causa, il corrispettivo previsto deve essere riproporzionato al periodo di attività effettivamente svolto.

Art. 7

Diritti e obblighi del Visiting Professor

1. Il Visiting Professor è tenuto a svolgere le proprie attività secondo il programma concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle banche dati, di organizzazione amministrativa e contabile, nonché del Codice etico.
2. Per le attività svolte, il Visiting Professor produce una relazione che consegna al Direttore del dipartimento ospitante.
3. Il Visiting Professor può far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale per il conseguimento del titolo di laurea.
4. Durante il periodo di permanenza il Dipartimento ospitante deve garantire al Visiting Professor:
 - a) una postazione di lavoro;
 - b) l'accesso alle risorse informatiche dell'Ateneo;
 - c) l'accesso alle biblioteche dell'Ateneo.
5. Il Visiting Professor provvede autonomamente alla copertura assicurativa per spese mediche.

Art. 8

Ulteriore attività didattica

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione dell'offerta formativa, nell'ambito del rapporto instaurato in applicazione del presente Regolamento, su proposta del Dipartimento proponente, possono essere conferiti al Visiting Professor, con il suo consenso, ulteriori incarichi di insegnamento, mediante "affidamento" a titolo gratuito.

Art. 9

Norme finali

1. Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del Visiting Professor deve essere data adeguata evidenza e informazione sul sito web del Dipartimento, anche in funzione del ricevimento di studenti e del contatto con la comunità accademica.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.